ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO DEL 22 GENNAIO 2014

Tribunale di Ascoli Piceno Ordinanza del 22 gennaio 2014: il mancato riconoscimento dell'assistenza domiciliare indiretta costituisce discriminazione - focus sul concetto di accomodamento ragionevole

Una persona con disabilità agiva in giudizio nei confronti del Comune, il quale aveva negato l'assistenza domiciliare indiretta avvalendosi di quanto disposto in una delibera comunale.

In particolare, secondo il testo della delibera, l'assistenza domiciliare indiretta veniva erogata solamente alle persone che vivevano da sole o a quelle che convivevano con familiari che per motivi di salute o di lavoro non potevano assisterle. Pertanto, il Comune non riconosceva alla ricorrente l'assistenza indiretta prestata dal marito convivente disoccupato.

Il Tribunale, con l'Ordinanza in oggetto accertava la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune facendo particolare riferimento al concetto di accomodamento ragionevole adottato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Infatti, nel testo dell'Ordinanza si legge espressamente quanto segue: "*quanto in sede di adozione dei ragionevoli accomodamenti che nella fattispecie ben potevano essere presi in considerazione, perlomeno dopo la ratifica della convenzione ONU sopra richiamata consentendo in deroga ad essa che il contributo economico fosse diretto proprio alla retribuzione del marito, privo di occupazione, per l'assistenza prestata alla moglie, onde consentire a quest'ultima di vivere dignitosamente".*

Il Tribunale, infatti, ricorda che la discriminazione può dipendere anche dal rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole precisando che *"per accomodamento ragionevole, concetto che sfugge ai rigori della nostra tradizione giuridica, si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati (che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo da valutare non tanto in termini economici, ma di adeguatezza del mezzo al fine) adottati, ove vi sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali sulla base dell'eguaglianza con gli altri. Ciò implica che nell'accomodamento ragionevole confluiscono sia le attività e gli atti diretti a monte a tutelare interessi dei diversamente*

abili, in tale senso dovendo indirizzarsi l'attività amministrativa a tutela dei diversamente abili* in generale considerati, sia quelli che a valle si rendono necessari, in considerazione della particolare situazione in cui versi uno specifico soggetto diversamente abile*, al fine di garantirgli l'esplicazione dei "diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo (art. 2 convenzione ONU)*".

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale accertava la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune e condannava quest'ultimo al pagamento del risarcimento del danno patito dalla persona con disabilità pari ad euro 20.000,00 oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

**persona con disabilità*

*****Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione***